

Fisco: appuntamenti classici di fine anno; tutto su acconti tasse, acconti IVA, saldo ICI, omaggi di Natale...

Tra fine novembre e la fine di dicembre scadono i versamenti fiscali più classici, quali gli acconti ai fini delle imposte sui redditi, il saldo Ici e l'acconto Iva.

I metodi di calcolo sono sempre gli stessi, anche se talune novità dell'ultima ora, hanno un poco messo in agitazione i contribuenti ed i loro consulenti.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il Consiglio dei Ministri ha diminuito l'acconto Irpef di 20 punti percentuali rispetto a quello prefissato dalla norma (99%), per cui l'acconto di novembre 2009 scende al 79%, a cui si deve detrarre quello versato a giugno 2009, cioè il 40% sul 99%.

Acconto IRPEF al 79%: In G.U. il Decreto Legge che ha ridotto l'anticipo

Entro il prossimo 30 novembre andrà versata la seconda o unica rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuta dalle persone fisiche.

Questa volta, a pochi giorni dal termine di versamento, con il D.L. n. 168/2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24.11.2009), sono giunte, in maniera ufficiale, le nuove regole di calcolo che, in pratica, hanno ridotto di 20 punti percentuali l'aliquota da utilizzare per determinare l'importo dell'acconto ai soli fini IRPEF.

Viceversa, le nuove regole non riguardano l'IRAP, i cui acconti non hanno subito alcuna riduzione.

L'Agenzia delle Entrate, il 25.11.2009, ha subito preparato una nota al fine di facilitare il calcolo ed il versamento ai contribuenti Irpef ancora alle prese con tale adempimento.

Avverte, infatti, tale nota, che sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 168 del 23.11.2009, per quest'anno e solo per l'acconto IRPEF, è stata prevista la possibilità di ridurre di 20 punti percentuali l'importo dovuto. Pertanto, in sede di versamento dell'acconto di novembre si potrà applicare la nuova aliquota del 79% anziché del 99%, tenendo conto di quanto già eventualmente versato a titolo di primo acconto.

La differenza sarà poi recuperata in sede di versamento del saldo IRPEF 2009, nei limiti dell'imposta dovuta per il medesimo anno.

Le nuove regole introdotte dal D.L. n. 168 del 23.11.2009

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, secondo quanto ha previsto l'art. 1 del D.L. n. 168 del 23.11.2009, l'acconto dell'IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2009, può essere calcolato con un'aliquota ridotta del 20%.

In altre parole, le persone fisiche, ai fini del calcolo dell'acconto, possono applicare la percentuale del 79% anziché quella sopra indicata del 99%. Il contribuente che in sede di calcolo dell'acconto 2009 sceglie di avvalersi dell'aliquota del 79%, è comunque tenuto a versare la differenza con il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione Unico 2010, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per tale anno.

Dal punto di vista operativo, poiché la riduzione dell'acconto è intervenuta a novembre, possono verificarsi le seguenti situazioni:

- 1) il contribuente ha già versato, alla data di emanazione del D.L. n. 168 del 23.11.2009, l'acconto di novembre calcolato con la percentuale del 99%;
- 2) il contribuente non ha ancora versato l'acconto di novembre.

Nel primo caso, spetta un credito d'imposta in misura corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto calcolato applicando la nuova aliquota del 79%; tale credito d'imposta può essere utilizzato nel modello F24 per compensare altre imposte e contributi.

Nel secondo caso, il contribuente dovrà calcolare l'acconto complessivamente dovuto applicando la nuova aliquota del 79%.

Se ha già versato il primo acconto (pari al 36,9% e cioè il 40% del 99%), dovrà scomputare quanto già versato; la differenza, pertanto, rappresenta l'importo dovuto entro il 30 novembre.

Per meglio spiegare il predetto meccanismo di calcolo, l'Agenzia delle Entrate ha riportato il seguente esempio:

Importo risultante dal rigo RN31 di Unico 2009: 1.000 euro

1° acconto già versato: $1.000 \times 99\% \times 40\% = 396$ euro

2° acconto : $1.000 \times 99\% \times 60\% = 594$ euro

Ricalcolo:

Acconto dovuto: $1.000 \times 79\% = 790$ euro

2° acconto dovuto entro il 30 novembre 2009: $790 - 396 = 394$ euro

Allo stesso risultato si arriva moltiplicando l'importo da versare a novembre calcolato con la vecchia percentuale e $0,6633:594 \times 0,6633 = 394$ euro

Infine, la suddetta nota avverte che per i contribuenti tenuti al versamento dell'acconto che hanno presentato il modello 730/2009, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto applicando la nuova percentuale del 79%.

Se i sostituti non hanno tenuto conto della nuova aliquota (e quindi hanno già trattenuto l'acconto applicando l'aliquota del 99%) devono restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.

Le somme restituite potranno essere poi recuperate dal sostituto d'imposta scomputandole dai versamenti delle ritenute alla fonte (in base al D.P.R. n. 445/1997).

Altresì, ha avvertito che la riduzione dell'acconto al 79% prevista dal D.L. n. 168 del 23/11/09, non si applica ai fini del calcolo dell'acconto IRAP.

Pertanto, si riepilogano di seguito brevemente le modalità di calcolo che interessano tali appuntamenti fiscali più importanti di fine anno.

Infine, verrà trattata, sia pure con qualche cenno, la situazione degli omaggi natalizi.

1) Acconto imposte sui redditi

Ecco di seguito, ai fini delle imposte sui redditi, la situazione vigente, sugli acconti dovuti, che precede il suddetto neo Decreto Legge che ha ufficializzato la decisione del Consiglio dei ministri del 12.11.2009.

Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap in scadenza

Il 30.11.2009 sarà l'ultimo giorno per versare la seconda o unica rata dell'acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell'acconto IRES per le società ed enti equiparati con esercizio coincidente con l'anno solare.

Entro lo stesso termine andrà versata, anche, la seconda o unica rata dell'IRAP.

Soggetti tenuti a versare l'acconto

Sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le varie modalità, le:

- persone fisiche;
- società di persone ed enti equiparati;
- società di capitali ed enti equiparati.

Non devono, invece, versare l'acconto i contribuenti che:

- non hanno avuto redditi nell'esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2009);
- non avranno redditi nell'esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2008);
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non obbligati;
- nell'esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all'atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d'imposta;
- hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l'imposta (al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute).

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 01.01.2009 e il 30.11.2009 per i redditi del de cuius.

Calcolo dell'acconto

Le regole per il calcolo degli acconti variano a seconda del tipo di contribuente interessato (persona fisica, società di persone, società di capitali o enti equiparati).

Persone fisiche

Riguardo all'anno d'imposta 2009, sono tenuti a versare l'acconto IRPEF, le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi UNICO PF 2009, hanno dichiarato un'imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro.

Il rigo del Modello Unico 2009 PF da controllare è RN31 del quadro RN; pertanto, tenendo conto che i dati esposti in dichiarazione sono arrotondati all'unità di euro, l'obbligo del versamento dell'acconto scatta se nel rigo RN31 è riportato un importo superiore a 52 euro.

Se si verifica tale eventualità, il contribuente deve versare, per l'anno 2009, un acconto pari al 99% (79% in base alla decisione del Consiglio dei Ministri del 12.11.2009, ufficializzata dal D.L. del 24.11.2009) dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

In pratica, i casi in cui si può trovare il contribuente, se è tenuto al versamento dell'acconto, sono sostanzialmente i seguenti:

- versamento di un unico acconto;
- versamento di due acconti.

Versamento di un unico acconto

Il versamento di un unico acconto si verifica se l'importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l'aliquota del 99% (79% in base alla decisione del Consiglio dei Ministri del 12.11.2009) sul valore di cui al rigo RN31, non supera 257,52 euro.

Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.

Considerato che la soglia di 257,52 euro si riferisce all'importo dell'acconto, il valore del rigo RN31 che non deve essere superato per versare in un'unica soluzione è pari a 260 euro.

Versamento di due acconti

Riguardo al versamento dei due acconti dell'IRPEF, se applicando il 99% (79% si veda sopra) sul rigo RN31 si determina un valore superiore a 257,52 euro (quindi se l'importo del rigo RN31 è superiore a 260 euro) l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2009.

Naturalmente, solo il primo acconto può essere anche rateizzato, cioè, invece, non è possibile per l'acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.

Società di persone ed enti equiparati

Le società di persone e gli enti ad esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'IRAP in quanto esse, ai fini IRPEF, sono tassate per trasparenza in capo ai soci.

Pertanto, per esse l'obbligo di versamento degli acconti riguarda esclusivamente l'IRAP.

Le regole sono le stesse descritte per le persone fisiche (si veda sopra).

Società di capitali ed enti equiparati

Sempre relativamente all'anno d'imposta 2009, i versamenti di acconto dell'IRES, nonché quelli relativi all'acconto dell'IRAP, dovuti dalle società di capitali ed enti equiparati sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare (calcolato sull'importo indicato nel Quadro RN, rigo RN17 del modello Unico SC 2009) alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

Inoltre, ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente. Così come per le persone fisiche, anche per i soggetti IRES possono verificarsi i seguenti due casi:

- 1) versamento di un unico acconto;
- 2) versamento di due acconti.

Versamento di un unico acconto

Il primo caso si verifica, se l'importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l'aliquota del 100% sul valore di cui al rigo RN17, non supera 103 euro (detto in altre parole, l'importo indicato in tale rigo non deve superare 103 euro).

Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.

Versamento di due acconti

Il secondo caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell'IRES.

Pertanto, se applicando il valore indicato nel rigo RN17 è superiore a 103 euro, l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno), ovvero entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 30 novembre 2009).

Anche in tal caso, mentre il primo acconto può essere anche rateizzato, cioè non è possibile per l'acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.

Acconto IRAP

Da quest'anno, la dichiarazione IRAP va presentata in via autonoma.

Infatti, il modello IRAP 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR).

Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, le cui regole di determinazione rimangono invariate, il dato a cui fare riferimento è quello riportato nel rigo IR22 - "Totale imposta" - del modello IRAP 2009.

Ai fini del **calcolo dell'acconto IRAP** occorre distinguere tra:

- persone fisiche (aliquota acconto in misura del 99%) e società di persone;
- società di capitali ed enti equiparati;

Se il contribuente è soggetto passivo IRAP è tenuto a versare l'acconto per tale imposta, facendo riferimento al rigo IR22.

Per le **società di capitali** ed enti equiparati, l'acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l'IRES.

In particolare, **l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100%** dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Acconto in misura ridotta

Se il contribuente (persona fisica o società) prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno), può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta (c.d. "metodo previsionale").

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Inoltre, l'importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF/IRES/IRAP per l'anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell'anno in corso, non è tenuto al versamento dell'acconto.

In caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell'acconto si va incontro all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali previsti in misura del 3%).

Acconti e agevolazione "Tremonti ter"

I contribuenti che si avvalgono della cosiddetta "Agevolazione Tremonti ter" di cui all'articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.

In altre parole, poiché l'agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES derivanti da Unico, tali contribuenti devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell'agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti "previsionale").

Modalità di versamento

Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica per i soggetti titolari di partita IVA. E' possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

Codici tributo

Infine, la nota delle Entrate ha ricordato che i principali codici tributo da utilizzare nell'F24 per i versamenti degli acconti di novembre sono i seguenti:

- 4034 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF;
- 2002 - IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

2) Acconto Iva

Tutti i contribuenti sono obbligati, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'acconto Iva (relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno) entro il termine del 27 dicembre di ogni anno.

Questa volta poiché il 27 cade di domenica, la scadenza dell'acconto Iva è prevista entro il 28.12.2009.

Dall'anno 1991 i soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico, entro il 27.12 di ciascun anno devono versare a titolo di acconto (art. 6, L. 405/1990) un importo pari all'88% dell'Iva relativa all'ultimo periodo (trimestre o mese dell'anno precedente).

Criteri di calcolo dell'acconto

E' possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:

1) *Metodo storico*: L'acconto è pari all'88% del versamento dovuto relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (sempre al lordo dell'acconto Iva precedente).

2) *Metodo previsionale*: L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dovere versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali).

3) *Metodo operazioni effettuate*: L'acconto può essere pari al 100% dell'importo risultante effettuando entro il giorno 27.12 un'apposita liquidazione Iva, considerando:

a) l'Iva a debito risultante dalla somma delle:

- operazioni registrate o da registrare o da annotare dall'1.12 al 20.12 per i mensili o dall'1.10 al 20.12 per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari);
- operazioni effettuate dall'1.11 al 20.12, anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);

b) l'Iva a credito risultante da: acquisti e importazioni registrati dall'1.12 al 20.12 per i contribuenti mensili o dall'1.10 al 20.12 per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito.

Contribuenti mensili

I contribuenti mensili se affidano la contabilità a terzi possono determinare l'acconto in misura pari al 66% (2/3) dell'Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.

Versamento minimo

Se l'importo da versare risulta inferiore a € 103,29 (lire 200.000) non si effettua alcun versamento in acconto.

Variazione della periodicità di liquidazione

In tale evenienza occorre seguire le seguenti regole:

a) variazione da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è costituito da 1/3 dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente.

b) variazione da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell'anno precedente (ottobre - dicembre).

Contribuenti trimestrali: Interessi

Sull'acconto Iva non è dovuta la maggiorazione dell'1% a titolo di interesse.

Modalità di versamento

L'acconto dell'Iva deve essere effettuato presso qualsiasi banca convenzionata, concessionario oppure in un ufficio postale abilitato tramite il modello unificato di versamento (F24).

L'acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Mod. Unico e dalle denunce previdenziali.

Codici di versamento

Per i contribuenti mensili il codice tributo è: **6013**, mentre per i contribuenti trimestrali il codice tributo è: **6035**.

Omesso versamento: Sanzioni

L'omesso, l'insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con la sanzione pecuniaria del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997), con possibilità di ravvedimento operoso (per ritardo fino a 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 2,50% più gli interessi legali, in atto del 3% calcolati per i giorni di ritardo. Invece, per ritardo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, si versa, oltre all'imposta, la sanzione ridotta del 3% dell'importo non versato più gli interessi legali nella misura sopra indicata calcolati in base ai giorni di ritardo e che si cumulano con il codice tributo relativo all'acconto IVA.

Si utilizza sempre il modello F24 in via telematica.

Il codice tributo per la sanzione è il seguente: **8904** (sanzione pecuniaria Iva)

Interessi legali (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

Dal	Al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3,0%	D.M. 12 dicembre 2007

Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto Iva

Non versano l'acconto Iva i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni (C.M. 3.12.1991, n. 52/446038):

- inizio di attività nel corso dell'anno;
- cessazione di attività nell'anno senza che siano dovuti versamenti Iva per il IV trimestre o per il mese di dicembre;
- contribuenti che nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente hanno evidenziato un credito d'imposta oppure un debito d'imposta non superiore a € 116,72, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto (€ 103,29);
- contribuenti che presumono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno con un credito d'imposta o con un debito Iva non superiore a € 116,72, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto ((€ 103,29);
- contribuenti che nell'anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili.

Non sono, inoltre, obbligati al versamento:

- I contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto pari a € 103,29;
- i contribuenti che, nell'anno, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli (non in regime normale IVA per opzione);
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario (L. 398/1991);
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Acconto iva: Applicazione del regime speciale di determinazione per le imprese di servizi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 20.12.2006, n. 144/E, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 471, Legge n. 311/2004, che prevede uno speciale metodo di determinazione dell'acconto IVA per le società di fornitura di servizi al pubblico che abbiano versato più di due milioni di euro di IVA.

In questo caso l'acconto viene calcolato in misura pari al 97% dell'imposta a debito delle prime tre liquidazioni IVA dell'anno.

Nel caso in cui il contribuente svolga più attività, il superamento della soglia di due milioni di euro deve riguardare solo le attività comprese nei Decreti Ministeriali n. 366/2000 e n. 370/2000 e non riferirsi all'ammontare complessivo dell'IVA versata.

3) Saldo Ici 2009

Il D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 ha modificato i termini di versamento dell'ICI, anticipando al 16 giugno il termine di versamento della prima rata d'acconto ed al 16 dicembre il termine della seconda rata.

Questi sono i termini di versamento in vigore nel 2009:

Termini di versamento per l'anno 2009

- I Rata 16.06.2009
- II Rata 16.12.2009

Anche a seguito delle suddette modifiche dei termini di versamento, continua, inoltre, ad essere ammessa la facoltà del contribuente di effettuare il versamento dell'imposta relativa al 2009 in un'unica soluzione entro il termine di versamento della prima rata (entro il 16 giugno 2009).

Inoltre, per i soggetti non residenti sussiste inoltre la possibilità di effettuare il pagamento dell'I.C.I. in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo, in scadenza il 16 dicembre 2009, con applicazione degli interessi del 3%.

I soggetti che scelgono invece il versamento tramite il sistema di acconto e saldo dovranno tenere conto che:

- la rata a titolo d'acconto va determinata in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (quelle cioè applicate nel 2008) utilizzando quale base imponibile il valore dell'immobile nel 2009.

La rata in acconto è stata versata entro il 16 giugno 2009;

- la rata a titolo di saldo è pari alla differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per lo stesso anno (2009), utilizzando il valore dell'immobile riferito alla stessa annualità, e quanto versato a titolo di prima rata.

Il versamento, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto, deve essere effettuato, per l'anno 2009, nel periodo compreso tra il 1° ed il 16 dicembre.

Nel D.L. n. 93/2008 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 21.05.2008), tra le altre misure urgenti in materia di rilancio economico, sono previste rilevanti novità riguardo l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il Decreto ha stabilito, infatti, a decorrere dal 2008 l'esclusione dall'ICI per l'immobile adibito ad abitazione principale (*si tratta dell'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, o la dimora abituale*) dal soggetto passivo (ai sensi del D.L. n. 504/92).

L'esenzione si applica anche nei casi in cui:

- Il soggetto passivo, a seguito di separazione legale o annullamento del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, sono adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Inoltre, usufruiscono della medesima agevolazione, prevista per l'abitazione principale, le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal Comune con proprio regolamento, quali, ad esempio, le pertinenze e le abitazioni date in uso gratuito a familiari.

L'esenzione ICI, invece, non riguarda gli immobili di categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali si continua ad applicare la detrazione prevista per l'abitazione principale dal Comune.

A seguito dell'abolizione dell'I.C.I. sulla prima casa, questa non viene più pagata già dalla scadenza del 16.06.2008.

Soggetti tenuti al versamento

L'acconto dell'imposta per il 2009 è dovuta da parte di:

- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) su tali beni immobili;
- titolare del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
- utilizzatore degli immobili concessi in leasing (locatario);
- utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario).

Ai fini del calcolo dell'acconto ICI si deve tenere conto delle variazioni intervenute nell'anno in corso, e fino alla data del 16 giugno 2009, monitorando tutte le variazioni intervenute quali:

- acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;
- variazioni catastali intervenute sugli immobili;
- accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
- assunzione di contratti di leasing immobiliare;
- trasferimenti per successioni ereditarie.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso.

In particolare, il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro, in base alle quote di proprietà, e versata separatamente.

Immobili esenti o esclusi

Anche a seguito delle novità normative, sono fuori dall'area impositiva dell'ICI:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, ed altri enti, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati totalmente adibiti a musei, biblioteche, cineteche, di privati, enti pubblici e istituzioni, quando dal possesso non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
- fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili sono destinati alle attività di assistenza e all'integrazione sociale;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli immobili adibiti ad abitazione dei coltivatori diretti ed altri immobili strumentali delle attività agricole, qualora ricorrano le condizioni.

Base imponibile dell'ICI

Il valore dell'immobile su cui applicare la aliquote va determinato nel seguente modo (art. 5 del D.Lgs. 504/1992):

- Per i fabbricati iscritti n catasto, il valore è pari alla rendita al 1° gennaio del 2009, aumentata del 5% e quindi moltiplicata:

- a) per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- b) del 140 per i fabbricati nella categoria catastale B;
- c) per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- d) per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

- Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito aumentando le rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

- Per gli immobili posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D e privi di rendita, si determina la base imponibile applicando i coefficienti di rivalutazione ai costi risultanti dalla contabilità, stratificati per anno di formazione.

- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

La qualifica di edificabilità consegue alla mera adozione del piano regolatore generale adottato dal comune (art. 36, co. 2 D.L. 223/2006).

- Per i terreni agricoli il valore è costituito dal prodotto del reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75.

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dal comune ove è ubicato l'immobile (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille).

Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile o consultare il sito del Ministero delle Finanze.

Detrazioni per l'abitazione principale

Per l'unità immobiliare adibita ad dimora abituale del contribuente, per la quali non trova applicazione l'esenzione dell'imposta introdotta dal neo D.L. del 21/05/2008, poiché ad es. considerate come abitazioni considerate "di lusso", viene comunque riconosciuta la detrazione d'imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi durante i quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.

La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il Comune, con propria deliberazione, può:

- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;

- elevare l'importo della detrazione in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale.

In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento dell'imposta.

Le pertinenze dell'abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

Riguardo all'ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Compilazione del bollettino postale

Nel modello di versamento, il contribuente deve indicare, oltre all'importo dovuto, le proprie generalità, il codice fiscale e il comune in cui si trova il fabbricato oggetto dell'imposte.

Devono anche essere indicati, il numero dei fabbricati o il numero delle unità situate in ciascun comune e l'anno di imposta.

Il contribuente deve barrare la casella per il versamento in acconto, indicando separatamente gli importi espressi in euro, senza arrotondamento, per terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati e infine la detrazione per l'abitazione principale.

Compilazione del modello F24

Dal 2007 è stato esteso a tutti i comuni (e non più solo a quelli convenzionati) la possibilità di pagare l'imposta comunale col modello F24.

Il pagamento con il modello F24 ha comportato che il debito Ici può essere compensato con crediti tributari e relative addizionali, contributi ed altri crediti di imposta.

4) Omaggi e spese di rappresentanza

Si avvicina la fine dell'anno, periodo tipico per gli omaggi natalizi, in particolare le aziende ed i professionisti dovendo elargire ai propri clienti determinati beni devono osservare, dal lato fiscale, la nuova disciplina che si è venuta a creare.

In relazione a tale fattispecie, permane una disparità di trattamento tra Iva e reddito.

Infatti, ai fini Iva la soglia di detassazione è rimasta ferma ad euro 25,82, mentre ai fini delle imposte dirette, l'importo deducibile è stato di recente elevato a 50 euro.

Questa di seguito è la nuova situazione che si è venuta a creare riguardo il trattamento Iva delle cessioni gratuite, su cui si è avuta l'importante novità in materia di base imponibile.

Gli omaggi detassati ai fini Iva

La disposizione della lettera h) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che non è ammessa in detrazione l'Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne su quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.

In via di principio, quindi, l'Iva per l'acquisto di beni da omaggiare non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita.

Non è comunque detraibile l'Iva per l'acquisto di beni da regalare ai dipendenti.

Omaggi ai fini delle imposte sui redditi

Spese di rappresentanza: Limiti di deducibilità introdotti dal D.M. 19.11.2008

Entro il limite del 1,30% della spesa	→	La deduzione è ammessa fino a 10 milioni di euro dei ricavi/proventi della gestione caratteristica
Entro il limite del 0,50% della spesa	→	La deduzione viene ammessa per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica
Entro il limite del 0,10% della spesa	→	La deduzione è consentita per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica

Il nuovo art. 108, comma 2, TUIR dispone anche che **sono interamente deducibili** le spese sostenute per gli omaggi di beni di valore unitario non superiore a € 50.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 109, comma 5, subiscono la deducibilità del 75% della spesa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 34/del 13.07.2009) per i lavoratori autonomi il costo sostenuto per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, è deducibile entro il limite teorico del 75%, e qualora si configuri anche come spesa di rappresentanza deve rispettare anche l'ulteriore limite dell'1% dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta.

Per i professionisti, in particolare, ai sensi dell'art. 54, comma 5, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Vincenzo D'Andò

28 novembre 2009